SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 647)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, BATTAGLIA e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1964

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, sui ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — La misura delle pensioni non riversibili, ai ciechi civili, che dalle vigenti disposizioni è fissata in lire 18 mila al mese per i richiedenti totalmente privi della vista, e in lire 14.000 al mese per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, non può più ritenersi sufficiente per sopperire alle esigenze materiali e morali per cui le pensioni in parola furono istituite.

Quando la legge n. 66 del 10 febbraio 1962 stabiliva di elevare rispettivamente a lire 18 mila e a lire 14.000 al mese l'assegno a vita che con la legge 9 agosto 1954, n. 632, era stato concesso nella misura di lire 14.000 e di lire 12.000, si compiva un atto di adeguamento appena sufficiente a conservare la consistenza del beneficio, dato il diminuito potere di acquisto della lira che si era verificato dal 1954 al 1962. E poichè il costo della vita in questi ultimi due anni è aumentato ancor più sensibilmente, appare evidente la necessità di riadeguare la misura delle pensioni non riversibili affinchè l'assistenza voluta dal Parlamento e dal Governo in favore di questa categoria di cittadini continui ad effettuarsi, pur nella sua modesta portata, con la certezza che gli interessati possano confidare nell'effettivo valore del beneficio loro riconosciuto.

Riteniamo che questo risultato possa essere raggiunto elevandosi a lire 24.000 la pensione istituita in favore dei cittadini totalmente ciechi e a lire 18.000 la pensione in favore dei cittadini con residuo visivo non superiore ad un ventesimo; e ciò mentre osserviamo che la differenza in percentuale degli aumenti proposti trovi la sua giustificazione nella più grave condizione economica e sociale della prima categoria.

L'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ha subordinato la concessione delle pensioni alla condizione di bisogno del richiedente e, mancando in essa ogni determinazione del relativo criterio di accertamento, il problema è stato affrontato in sede di regolamento esecutivo.

L'articolo 15 di tale regolamento dato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, prevede numerose ipotesi nelle quali dovrebbe configurarsi in concreto la condizione di bisogno dei richiedenti, e da questa impostazione deriva la causa principale delle molteplici difficoltà che hanno impedito e impediranno il regolare e sollecito svolgersi dell'attività di erogazione da

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

parte degli organi dell'Opera nazionale ciechi civili.

L'istruttoria delle pratiche comporta di necessità lunghi e complessi incombenti che prendono talvolta una durata di tre o quattro anni, per consentire il vaglio di elementi troppo particolari e di situazioni mutevolissime. Nè le dispendiose indagini che si debbono compiere conducono a risultati di sicuro affidamento, perchè gli uffici incaricati del loro espletamento, la Questura, i Carabinieri, i Sindaci eccetera, non sono sempre in grado di accertare le svariatissime circostanze che occorre acquisire agli atti perchè i Comitati competenti possano adottare decisioni fondate e documentate sulle domande di pensione in istruttoria.

La proposta di fissare la condizione di bisogno in connessione con il limite di reddito esente dall'imposta complementare, consente di raggiungere un triplice, importante risultato: rapidità nello svolgimento della istruttoria che si fonderebbe essenzialmente sulla dichiarazione dell'ufficio tributario; economia nel procedimento perchè sarebbero evitate le spese che sostengono attualmente tanto l'amministrazione che gli interessati; garanzia di obiettività nel risultato.

Peraltro va tenuto presente che il riferimento al reddito esente dall'imposta complementare ha un precedente di notevole valore e significato nella legge per la concessione del presalario agli studenti universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, la misura delle pensioni non riversibili ai ciechi civili, previste dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, viene elevata da lire 18.000 a lire 24.000 al mese, per i ciechi assoluti, e da lire 14.000 a lire 18.000 al mese, per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 2.

Possono beneficiare della pensione non riversibile di cui all'articolo precedente, i minorati della vista che usufruiscono di un reddito non superiore al limite esente dalla imposta complementare secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con la prima nota di variazione allo stato di previsione dell'esercizio in corso.